

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1971

(40<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BANFI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

##### Discussione congiunta e rinvio:

« Concessione di una pensione ridotta al personale già in quiescenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura » (83) (D'iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale ed altri);

« Norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente rivalutazione dei fondi amministrati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale » (1514) (D'iniziativa del deputato Durand de la Penne) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 490, 492, 493, 494
ADAMOLI . . . . .	493
ALESSANDRINI . . . . .	493, 494
AMADEI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato . . . . .	492, 494
CATELLANI, relatore . . . . .	490, 492, 493, 494
ZANNINI . . . . .	493, 494

La seduta inizia alle ore 11,35.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Banfi, Berlanda, Bertone, Bonadies, Catellani, Colleoni, De Dominicis, Farabegoli, Mammucari, Minnocci, Moranino, Piva, Scipioni, Veronesi, Zannini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore De Vito è sostituito dal senatore Valsecchi.

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Amadei e per il commercio con l'estero Forma.

MINNOCCHI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« Concessione di una pensione ridotta al personale già in quiescenza delle Camere

9<sup>a</sup> COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)40<sup>a</sup> SEDUTA (10 marzo 1971)

**di commercio, industria, artigianato e agricoltura » (83), d'iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale ed altri;**

« **Norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il trattamento di quiescenza al personale » (1514), d'iniziativa del deputato Durand de la Penne (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale, Baldini e Cuzari: « Concessione di una pensione ridotta al personale già in quiescenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura » e d'iniziativa del deputato Durand de la Penne: « Norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Data l'identità della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione generale di essi avvenga congiuntamente, prendendo tuttavia a base il disegno di legge n. 1514, di iniziativa del deputato Durand de la Penne, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

Comunico che sui provvedimenti la Commissione finanze e tesoro e la Commissione lavoro, emigrazione e previdenza sociale hanno espresso parere favorevole.

C A T E L L A N I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero anzitutto ricordare che il disegno di legge n. 83 era stato assegnato in sede referente alla nostra Commissione fin dall'aprile dello scorso anno. La mancanza di elementi atti a valutarne la portata in senso quantitativo aveva tuttavia indotto il relatore a chiedere un

rinvio della discussione, anche perchè la Commissione finanze e tesoro si era opposta all'ulteriore *iter* del disegno di legge con una motivazione che prendeva spunto dagli stessi concetti. Le vicende parlamentari hanno poi dato a tale rinvio una portata forse eccessiva; comunque nella seduta del 19 gennaio il relatore si dichiarava pronto a riferire (nel frattempo la 5<sup>a</sup> Commissione aveva modificato il proprio parere in senso favorevole) ed anzi proponeva di chiedere l'assegnazione del provvedimento in sede deliberante. La Commissione accettava la proposta, ma il giorno successivo — il 20 gennaio — la XII Commissione della Camera dei deputati approvava in sede legislativa il disegno di legge n. 246 di iniziativa dell'onorevole Durand de la Penne. Ecco spiegata la ragione per la quale oggi sono al nostro esame i due provvedimenti.

Desidero solo ricordare l'obiettivo che i due disegni di legge si propongono i quali, fra l'altro, così com'erano stati formulati originariamente, avevano anche lo stesso meccanismo operativo. Tale obiettivo è molto semplice: rimediare alle ingiustizie subite dalla gran parte dei dipendenti delle Camere di commercio che, liquidati e collocati a riposo prima dell'entrata in vigore delle ultime norme del 1970, avevano ricevuto una liquidazione *una tantum*: ovvero un capitale liquidato senza alcun trattamento pensionistico.

Dall'indagine fatta, abbiamo potuto constatare come la maggior parte di questi dipendenti abbia ricevuto un capitale piuttosto limitato che, oltre a subire una certa svalutazione nel tempo, è stato oggetto delle vicende non certo positive del mercato azionario ed obbligazionario, di modo che si è accertato come effettivamente in molti casi, questi dipendenti che hanno dedicato tutta la vita alla loro attività in seno alle camere di commercio, si trovino in condizioni di vera e propria indigenza.

Ritengo perciò che sull'obiettivo dei provvedimenti tendente per lo meno ad ovviare a questo stato di miseria con assegni sia pure limitati, non ci siano dissensi da parte dei commissari.

Il meccanismo dei due provvedimenti originali era analogo, in quanto proponeva di

concedere un assegno pensionistico raggugliandolo alla differenza fra il trattamento pensionistico che questo personale avrebbe ricevuto oggi e la rendita annua al 5 per cento del fondo netto liquidato alla data del collocamento a riposo. Provvedimento, in definitiva, molto logico e semplice nella sua struttura. Aggiungerò, per dare un'idea approssimativa della portata del disegno di legge, che sinora è stato accertato che soltanto 657 dipendenti si trovano in condizione di chiedere l'assegno integrativo, oltre a cento-centoventi aventi diritto. Dal momento che la maggior parte degli interessati ha superato il settantesimo anno di età e, conseguentemente, sulla base statistica della durata media della vita, ritengo che il provvedimento oltre ad essere limitato nella portata è anche destinato ad esaurirsi nel giro di pochi anni.

Tuttavia ho la netta sensazione che il testo, così come ci è pervenuto dalla XII Commissione, abbia distorto in certo qual modo la volontà dei presentatori ed abbia anche alterato il suo spirito che era, lo ripeto, quello di venire incontro a coloro che avevano avuto una liquidazione molto bassa e che, per i motivi elencati, si trovano oggi in condizioni di dover ricorrere ad opere di elemosina, di carità, di soccorso da parte di colleghi o di altro personale.

Il disegno di legge approvato dalla Camera, evidenzia innanzitutto un primo errore — se così si può definire — dal momento che all'articolo 1 si è voluto stabilire un termine per quanto concerne la validità del provvedimento. La dizione, a mio avviso, è imperfetta: tutti noi sappiamo, infatti, che per i dipendenti interessati non è la data del collocamento a riposo che vale, bensì quella del decreto pensionistico. Se noi, perciò, mantenessimo tale formulazione, si potrebbe verificare che dipendenti collocati a riposo il 20 marzo sarebbero esclusi dai benefici del provvedimento.

Da ciò il primo emendamento che propongo, tendente a sostituire, nell'articolo 1, alle parole: « prima del 16 marzo 1970 », le altre: « prima della data di applicabilità delle norme pensionistiche previste per il personale

camerale dal decreto interministeriale 16 marzo 1970 ».

La Camera, inoltre, ha adottato come parametro di paragone per i dipendenti camerale, il trattamento che avrebbero oggi come impiegati statali. A mio avviso tale parametro è assurdo, in quanto ritengo che il riferimento debba essere fatto in base al trattamento che essi avrebbero oggi come dipendenti camerale: un riferimento, cioè, omogeneo, avendo gli interessati lavorato sempre nell'ambito delle camere di commercio.

Da qui il secondo emendamento tendente appunto a sostituire, nell'articolo 2, alla parola « statale », la parola « camerale »: un raffronto, quindi, omogeneo fra ciò che avrebbe avuto oggi e ciò che ha ottenuto a suo tempo con la formula della liquidazione.

Infine desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sulla sostanza del provvedimento. Nella sua attuale stesura, così come ci è pervenuto dalla XII Commissione, esso propone una differenza per l'assegno pensionistico, con due detrazioni: una fissa ed una variabile. Viene proposto di detrarre in modo fisso un venticinquesimo del fondo netto liquidato. Ebbene, mi sono preso la briga di fare alcuni conteggi ed ho constatato che, applicando tale formula, il provvedimento nella sostanza si annulla in quanto coloro che hanno avuto, ad esempio, una liquidazione inferiore ai trenta milioni, oggi non verrebbero a prendere niente. Infatti un venticinquesimo del fondo netto liquidato, corrisponde a 1.200.000 lire di detrazione; successivamente, in base alla formula approvata dalla Camera, deve essere tolta la parte variabile: ovvero un altro milione e duecentomila lire. Il totale delle detrazioni, perciò, è di 2.400.000 lire. La pensione corrispondente per un capitale liquidato inferiore a trenta milioni, è di 2.376.000 lire. Tali calcoli, che mi sembrano del tutto obiettivi, dimostrano che con la soluzione adottata soltanto coloro che avevano raggiunto i gradi più alti potranno trarre qualche beneficio mentre — contro lo spirito che originariamente lo animava — il provvedimento sarebbe del tutto inoperante per i gradi inferiori al capo servizio.

Ritengo pertanto indispensabile modificare la formula di cui all'allegato nel senso di sostituire ad un venticinquesimo un sessantesimo e di ridurre l'elemento variabile da

$$1 - \frac{n}{25} \text{ a } 1 - \frac{n+5}{25}, \text{ regalando cioè a tut-}$$

ti gli interessati un abbattimento di 5 anni di franchigia in considerazione del fatto che risulta quanto meno ridicolo prevedere un ammortizzamento in 25 anni per persone che mediamente contano non meno di 65 anni di età. Applicando tale formula alle cifre poc'anzi esemplificate, si giungerebbe a pensioni piuttosto limitate (da un massimo di 1.126.000 lire ad un minimo di 200-300 mila lire all'anno), sicchè il provvedimento, oltre ad assolvere allo scopo di concedere qualcosa a chi ha avuto poco, risulterebbe più equo e più omogeneo e comporterebbe un onere assai limitato per le Camere di commercio. La formula, quindi, dovrebbe essere così modificata:

$$a = p - \frac{c}{60} - 5\% c \left(1 - \frac{n+5}{25}\right).$$

Ripeto che personalmente avrei ritenuto più semplice e logico adottare una formula meno complicata (come quella originariamente proposta, che prevedeva la differenza fra il capitale liquidato e la rendita annua calcolata al cinque per cento); tuttavia se l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto di adottare una soluzione diversa, esso lo ha fatto in base a considerazioni che non voglio qui analizzare. Ritengo comunque che con i correttivi proposti all'attenzione della Commissione il provvedimento risponda alle finalità che ci si erano proposte: concedere a coloro che hanno ottenuto poco un assegno integrativo pensionistico pari alla differenza fra quanto avrebbero percepito se fossero stati posti oggi in quiescenza e la rendita del capitale già liquidato. Mi rendo perfettamente conto che rinviare il disegno di legge alla Camera dei deputati comporta inevitabilmente una certa perdita di tempo, ma proprio per questo desidero chiedere al presidente e al sottosegretario Amadei di farsi interpreti presso la corrispondente

Commissione dell'altro ramo del Parlamento perchè valuti ed approvi il più celermente possibile le nostre modifiche. Ciò che maggiormente ci assilla, infatti, è di riuscire a dare in fretta qualcosa a persone che — mi si consenta un'espressione banale ma di una certa efficacia — devono materialmente ricorrere all'aiuto del prossimo per sbarcare il lunario. La qual cosa mi sembra poco decorosa oltre che ingiusta soprattutto perchè si tratta di un personale, come quello camerale, che ha sempre lavorato con estrema efficacia e dedizione nel proprio ente.

**P R E S I D E N T E .** Preso atto delle proposte di modifica del relatore, mi sembra che si debba preliminarmente stabilire se sotto il profilo dell'onere finanziario il disegno di legge presentato dal senatore Valsecchi Pasquale corrisponde nella sostanza agli emendamenti testè illustrati.

**C A T E L L A N I , relatore.** Forse è opportuno ricordare che anche il testo originario del disegno di legge di iniziativa del deputato Durand de la Penne prevedeva che l'assegno fosse uguale alla differenza tra la pensione attuale e la rendita al 5 per cento del capitale liquidato.

**A M A D E I , sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** L'onorevole Durand de la Penne, però, si riferiva alla pensione statale e non a quella camerale!

**P R E S I D E N T E .** Il quesito da me posto è di estrema importanza. Infatti la Commissione finanze e tesoro aveva espresso il 30 ottobre 1968 il seguente parere sul disegno di legge n. 83: « La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge, rileva che dal provvedimento, di cui peraltro riconosce le finalità perequative, deriverebbe un onere non precisato nel suo ammontare a carico dei bilanci delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale onere non è fronteggiato da alcuna nuova o maggiore entrata a favore di tali organismi.

In considerazione di ciò, ed in una visione dell'equilibrio finanziario, non limitato

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

40ª SEDUTA (10 marzo 1971)

esclusivamente al bilancio dello Stato, ma anche a quello di tutti gli enti pubblici, la Commissione non può, allo stato degli atti, che esprimere parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento ».

Successivamente, in data 18 dicembre 1970, la stessa Commissione « preso nuovamente in esame il disegno di legge e considerato che da ulteriori indagini risulta che i bilanci delle Camere di commercio presentano sufficienti disponibilità », comunicò « a modifica del suo precedente parere, di non opporsi al suo ulteriore corso ».

Se, dunque, gli emendamenti proposti dal relatore non comportano un maggiore onere finanziario rispetto al disegno di legge di iniziativa del senatore Valsecchi, a me sembra che non sia necessario chiedere un nuovo parere della Commissione finanze e tesoro; in caso contrario, tale parere si rende indispensabile ai fini del prosieguo dell'iter del provvedimento.

C A T E L L A N I , *relatore*. Gli importi che ne derivano sono sempre modesti e quindi assorbibili dai bilanci degli enti camerali.

A D A M O L I . Siamo perfettamente d'accordo per quanto concerne il principio ispiratore, però è necessario avere un quadro finanziario completo, conoscere la meccanica del provvedimento, sapere qual è la giustizia perequativa che ne deriva.

A L E S S A N D R I N I . Il senatore Valsecchi proponeva, nel suo disegno di legge, di daré la differenza tra l'interesse del 5 per cento ed il trattamento statale. Prendendo il caso della liquidazione di trenta milioni, è facile notare che il 5 per cento corrisponde ad un milione e mezzo e la pensione relativa è di 2.376.000 lire. Con le tabelle proposte dal relatore, c'è una differenza di 876.500 lire: questo il primo anno. Per ogni anno che passa, tale differenza aumenta in quanto è crescente.

C A T E L L A N I , *relatore*. Non bisogna dimenticare che le detrazioni sono due: una fissa ed una variabile!

P R E S I D E N T E . Desidero sapere dal rappresentante del Governo, quale differenza esiste, sotto il profilo finanziario, tra la proposta del relatore ed il disegno di legge nella sua formulazione attuale.

A M A D E I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo, logicamente, non ha avuto la possibilità di fare ancora un calcolo esatto; prima di tutto perchè la proposta è scaturita nel corso della seduta odierna, secondariamente perchè non era stato richiesto in precedenza un parere circa questo punto.

A mio avviso, comunque, al fine di approfondire il problema, devo dire che il presente disegno di legge ha accolto la tesi del relatore della Camera, che era l'onorevole Scianatico, e quella del presentatore della proposta di legge per la Camera, ovvero dell'onorevole Durand de la Penne.

Aggiungo che il Ministero, preso in esame il provvedimento, aveva espresso parere del tutto favorevole all'onorevole Durand de la Penne e fu solo in seguito alla discussione molto approfondita in seno alla commissione industria della Camera, che il Ministero approvò la tesi integrata dal relatore Scianatico. Furono espresse tuttavia gravissime perplessità sulla possibilità di rivedere la situazione dei dipendenti camerali già collocati a riposo col sistema del capitale *una tantum*.

Ad ogni modo, pur non avendo la possibilità di valutare in modo approfondito le proposte avanzate dal senatore Catellani in questo momento, devo rilevare che, mentre esse collimano con le richieste fatte dal sindacato dei dipendenti camerali, a mio avviso la proposta del senatore Valsecchi non ha niente a che fare con quanto testè prospettato.

Z A N N I N I . Il punto da chiarire è proprio questo: se infatti il testo nella sua formulazione attuale non corrisponde minimamente alle esigenze del personale, dichiaro che aderisco all'impostazione del senatore Catellani.

P R E S I D E N T E . Ciò che dobbiamo mettere in luce adesso è stabilire se gli emendamenti proposti dal relatore Catellani ri-

